



COMUNE DI VILLASPECIOSA

(Provincia del Sud Sardegna)



DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(ex art. 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20.04.2022

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Disciplinare regola lo svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in modalità da remoto, ossia quelle che si svolgono quando tutti o alcuni dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale che assiste alla riunione, sono collegati a distanza da luoghi diversi dalla sede comunale in modalità videoconferenza.
2. Per riunione in modalità “videoconferenza” della Giunta comunale, di seguito anche definita da “remoto” o a “distanza”, si intende la comunicazione tra i partecipanti che siano situati contemporaneamente in due o più luoghi diversi, eventualmente compreso quello della sede comunale, attraverso un mezzo di collegamento telematico che consente un contestuale collegamento audio-visivo, mediante l’uso di applicativi per videotelefoni oppure via rete internet tramite apposita piattaforma informatica per lo svolgimento, solo “virtualmente” in presenza, di riunioni.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare trovano applicazione le disposizioni dei regolamenti approvati dal Consiglio comunale per le sedute in presenza, le cui disposizioni continuano pertanto ad applicarsi anche alle riunioni da remoto per quanto compatibili. Per la validità delle sedute da remoto, mediante modalità “videoconferenza”, restano pertanto fermi i requisiti di validità richiesti per le sedute svolte in presenza.

Articolo 2 - Convocazione della Giunta

1. La riunione di Giunta comunale da svolgersi in videoconferenza è convocata su decisione del Sindaco. Per la convocazione il Sindaco può utilizzare mezzi di comunicazione quali: e-mail, sms, chiamata telefonica od altro mezzo idoneo allo scopo.
2. Nel caso di seduta in videoconferenza, uno o più componenti della Giunta Comunale potranno essere collegati anche dalla sede della casa comunale.
3. Resta fermo che la Giunta, salvo che non sia convocata per svolgere i lavori in modalità videoconferenza, di norma si riunisce in presenza presso la sede comunale. In tale occasione, anche se non convocata in videoconferenza, il Sindaco può consentire l’intervento alla riunione da remoto di uno o più assessori non presenti nella sede comunale, purché vengano rispettati i requisiti di cui al successivo articolo 3.
4. La Giunta riunitasi a distanza comunque si considererà, in via convenzionale, virtualmente tenutasi nella sede comunale ai fini della indicazione del luogo di suo svolgimento nel verbale della seduta, fatto salvo quanto meglio precisato al successivo articolo 5.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta

1. La partecipazione dei componenti la Giunta comunale alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente provvedimento che, per quanto compatibili, si applicano anche in caso di nomina di un commissario straordinario, ovvero *ad acta*, in sostituzione dell’organo comunale, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Quando convocata in videoconferenza, la partecipazione alle sedute della Giunta comunale può avvenire mediante collegamento telematico in cui tutti i partecipanti, ed anche il Segretario comunale, si trovano in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, a tal fine la piattaforma telematica utilizzata dovrà comunque garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) si possa svolgere la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità data a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento, avendo costantemente contezza della partecipazione, degli interventi, delle dichiarazioni e della votazione degli altri componenti che risultano intervenuti alla riunione;
- c) sia consentito lo scambio di documenti;
- d) è possibile da parte del Segretario comunale dare adeguata completezza al verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- e) sia adeguatamente assicurata la sicurezza dei dati e delle informazioni e, per quanto pertinente, la loro riservatezza;
- f) la tracciabilità della riunione possa essere svolta mediante sua regolare verbalizzazione.

3. La piattaforma telematica utilizzata dovrà pertanto, oltre a consentire al Segretario comunale verbalizzante la possibilità di accertare l'identità dei componenti che partecipano da remoto con collegamento audio-video alla riunione, di verificare che il Presidente possa regolare lo svolgimento della discussione e che tutti i componenti possano regolarmente intervenire e discutere alla seduta, ovvero chiedere di rilasciare dichiarazioni oppure illustrare documenti ed esprimere regolarmente il proprio voto, che dovrà avvenire in modo palese mediante affermazione audio-vocale.

4. Durante lo svolgimento della seduta è fatto obbligo a ciascun partecipante di permanere in collegamento per tutta la durata della seduta e comunicare al Sindaco ed al Segretario la necessità di allontanamento temporaneo ovvero l'uscita definitiva della seduta da remoto, in modo che sia costantemente verificabile il numero dei presenti ed aggiornata la verbalizzazione.

5. Le sedute della Giunta in videoconferenza possono svolgersi anche in forma cd. "mista", ossia con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica presso la sede comunale che mediante collegamento alla piattaforma informatica o videochiamata da dispositivo mobile in uso durante la riunione. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra gli Assessori presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori. Non è necessaria la compresenza del Sindaco e del Segretario durante lo svolgimento della riunione da remoto, entrambi possono pertanto partecipare in videoconferenza da luoghi diversi.

6. Il componente che partecipa in videoconferenza è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 4 - Presidenza delle sedute

1. Le sedute della Giunta in videoconferenza, parimenti a quanto previsto per quelle in presenza, sono presiedute dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Il Presidente assume le determinazioni necessarie nei casi di insorgenza di problematiche di natura tecnica che rendono impossibile o difficoltoso il collegamento in videoconferenza all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento.
3. Il Presidente può dare corso ugualmente alla riunione se il numero legale è garantito, considerando assente il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza o a mantenere il costante collegamento durante il suo svolgimento. In alternativa può disporre la provvisoria sospensione dei lavori per consentire effettivamente la partecipazione del componente temporaneamente impossibilitato per motivi tecnici.

Articolo 5 -Assistenza alle sedute -Verbalizzazione

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta si è svolta da remoto o in forma mista, indicando coloro che vi partecipano da remoto o in presenza nella sede comunale, oppure risultano assenti.
2. Il verbale contiene inoltre i seguenti elementi minimi essenziali:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, ove prevista, e l'esito della relativa votazione;

Articolo 6 - Partecipazione alle sedute - Obbligo di astensione

1. Le sedute della Giunta in videoconferenza, parimenti a quelle in presenza, non sono pubbliche e di norma si svolgono con la sola partecipazione del Presidente, dei componenti la Giunta e del Segretario Comunale.
2. Per illustrare gli argomenti in discussione, o per chiarimenti e pareri in merito agli stessi, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta dipendenti comunali o esperti estranei all'amministrazione.

Articolo 7 – Tutela dei dati personali

1. Ai partecipanti alla riunione non è consentito di registrare la seduta personalmente, salvo autorizzazione del Sindaco e previo consenso degli altri partecipanti, ricordando loro che la diffusione della registrazione può avvenire solo sulla base del principio di liceità di cui all'art. 5 del GDPR di cui al Reg. U.E. 2016/679, pena la violazione delle disposizioni di legge sul trattamento di dati personali.

Articolo 8 - Norma di rinvio e entrata in vigore

1. Per tutto quanto qui non regolamentato trova integrale applicazione la disciplina sulle modalità di svolgimento delle sedute di Giunta comunale previste dalle vigenti norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari per le riunioni in presenza.
2. Il presente Disciplinare entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di sua approvazione.